



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

MBAC-UDCM
LEGISLATIVO
0016603-10/09/2010
Cl. 02.01.00/137.1

Al Segretario Generale
Sede

Oggetto: articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 – autorizzazione all'uso del mezzo proprio.

La disposizione indicata in oggetto ha generato non poche difficoltà applicative – rappresentate anche a questo Ufficio legislativo con diverse note provenienti dagli Uffici operativi – lasciando ipotizzare, secondo talune ipotesi interpretative, soluzioni radicali che avrebbero potuto rallentare gravemente o paralizzare l'azione di tutela demandata a questa Amministrazione.

Appare pertanto opportuno fornire alcune, prime indicazioni interpretative idonee a meglio collocare la norma in questione nel contesto normativo di settore, onde meglio delimitarne l'ambito applicativo.

L'articolo 6, comma 12, ultimo periodo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, reca alcune disposizioni volte a contenere le spese per le missioni delle amministrazioni pubbliche. In particolare, viene stabilita la non applicabilità al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 (e la cessazione di ogni effetto di eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi) dell'articolo 15 (deve ritenersi, terzo comma) della legge 18 dicembre 1973, n. 836 che, come è noto, prevede la possibilità di autorizzare l'uso del mezzo proprio al personale che debba recarsi per servizio in località comprese nei limiti delle circoscrizioni dell'ufficio di appartenenza nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto. La norma del 2010 precisa tuttavia che *“il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi”*.

Questa Amministrazione ha la necessità di continuare a svolgere, senza interruzioni, le proprie funzioni, previste da norme di rango costituzionale ed ordinario, di tutela e salvaguardia del patrimonio culturale, soprattutto attraverso lo svolgimento di una puntuale e intensa attività ispettiva di vigilanza e di controllo estesa a tutto il territorio nazionale.

Tali attività, considerate le esigenze di necessità ed urgenza degli interventi ispettivi di verifica, che non possono sempre essere effettuati con le automobili di servizio, e tenuto conto dell'inaccessibilità di molti luoghi del territorio da part dei mezzi di trasporto pubblico, viene effettuata anche mediante l'utilizzo del mezzo proprio da parte del personale preposto.

Si ritiene, pertanto, che sia possibile continuare ad autorizzare nei riguardi dei dipendenti interessati l'uso del mezzo proprio per le missioni effettuate per lo svolgimento di attività ispettive di verifica e controllo strettamente correlate ai compiti istituzionali di tutela e salvaguardia del patrimonio culturale.

Tale soluzione trova peraltro conforto nelle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, in particolare nell'articolo 19, rubricato "Ispezione", secondo cui "I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione o di custodia dei beni culturali". Con l'ulteriore precisazione per cui le ispezioni demandate dalla norma del codice ai Soprintendenti devono intendersi affidate all'organo (la Soprintendenza) e sono pertanto delegabili al personale dell'ufficio.

Si ritiene che all'interno di questa previsione speciale – che qualifica espressamente come "ispettiva" l'effettuazione di sopralluoghi presso i beni tutelati e da tutelare – possa senz'altro essere ricondotte, alla luce del significato fatto palese dalla lettera della norma codicistica, le seguenti attività di tutela (qui indicate a titolo meramente esemplificativo e non tassativo):

- sopralluoghi e attività di indagine presso i beni immobili e mobili nell'ambito delle istruttorie e delle procedure di verifica dell'interesse culturale (art. 12 codice) e di dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante (artt. 13 ss. codice), o volte all'adozione di prescrizioni di tutela indiretta o alla scoperta di beni culturali e archeologici (l'art. 19 del codice parla, infatti, anche di *ispezioni volte ad accertare l'esistenza . . . dei beni culturali*);

- attività connesse all'esercizio della tutela dei beni archeologici (sopralluoghi presso scavi eseguiti da privati o da soggetti pubblici; ricerca archeologica; verifica preventiva dell'interesse archeologico nell'ambito di lavori pubblici, *etc.*);

- attività ispettive presso i beni già dichiarati per verificarne lo stato di conservazione e di pubblica fruizione (siano essi ubicati presso musei civici o presso raccolte pubbliche o private, o presso immobili di enti pubblici a qualunque scopo adibiti, o presso abitazioni e immobili di privati persone fisiche o giuridiche);

- attività ispettive di controllo riguardo a mostre ed esposizioni, prestiti di beni culturali, *etc.*;

- attività connesse all'adempimento di obbligazioni scaturenti da contratti di appalto, quali lo svolgimento di attività di consegna del cantiere, di direzione dei lavori, di verifica dello stato di avanzamento dei lavori, di collaudo finale e in corso d'opera, *etc.* (trattandosi di attività ispettiva di tutela del bene culturale sottoposto a restauro o recupero, oltre che di attività cui l'amministrazione è vincolata per atto contrattuale).

Si evidenzia che le suddette tipologie di attività – tutte da ritenersi "ispettive", siccome ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 19 del codice di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, e qui indicate a titolo solo esemplificativo - hanno da valere parimenti anche per le funzioni di tutela relative ai beni paesaggistici, stante lo stretto parallelismo e la forte omogeneità di disciplina che caratterizza i due generi di beni – culturali e paesaggistici – accomunati nell'unitaria disciplina del patrimonio culturale dal codice di settore del 2004.

Naturalmente resta ferma la disciplina generale inerente l'autorizzazione all'uso del mezzo, onde la necessità che siffatte autorizzazioni siano rilasciate esclusivamente nei casi strettamente necessari, per indifferibili motivi di necessità ed urgenza, con l'espressa



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

IL CAPO DI GABINETTO

20874



Roma, 14 SET 2010

Caro Salvatore

mi riferisco alla Tua nota prot. n. 0015290 del 5 agosto 2010 con la quale hai trasmesso uno schema di norma volta ad escludere il personale delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e delle soprintendenze territoriali dall'ambito di applicazione dell'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Al riguardo, segnalo che la disposizione in questione non si applica (cfr. quarto periodo del predetto comma) al personale adibito a funzioni ispettive.

Cosicché può ritenersi che essa non operi in relazione al personale adibito a compiti istituzionali di verifica e controllo.

In tale ottica lo schema di modifica normativa proposta parrebbe superata da detta interpretazione.

Resta, comunque, ferma la necessità che anche il personale adibito a compiti ispettivi si attenga ai principi di contenimento della spesa contenuti nelle disposizioni in esame; in tale ottica esso userà prioritariamente mezzi di trasporto diversi dal mezzo proprio, facendo ricorso al mezzo proprio solo nei casi in cui detta scelta sia imposta dalla particolare conformazione geografica del territorio di destinazione ovvero da obiettive esigenze di servizio.

Con i migliori saluti

T_

Vincenzo

Al dott. Salvatore NASTASI
Capo di Gabinetto del Ministro per i
Beni e le Attività Culturali
ROMA